



Collegio dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di NOVARA

Viale GIULIO CESARE, 153 – 28100 NOVARA

Tel/Fax 0321/402515

e-mail : segreteria@Periti-Industriali-Novara.it

PEC: collegiodinovara@pec.cnpi.it

Caro Collega

il DPR n. 137 del 7 agosto 2012 ha riformato lo svolgimento delle attività professionali ed ha previsto, tra i nuovi obblighi, quello del proprio aggiornamento professionale attraverso l'attività di formazione continua. Il Consiglio Nazionale di categoria, così come previsto dall'art. 7, comma 3 del citato DPR, ha approvato il nuovo regolamento che, con il parere favorevole ottenuto dal Ministero della Giustizia, diventa esecutivo con decorrenza 1° gennaio 2014.

Il regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti oltre alla gestione ed organizzazione dell'attività di aggiornamento, demandandola agli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

Principio fondamentale posto a base dell'attività formativa è che la stessa è **un obbligo deontologico** per il professionista e di conseguenza è sottoposta a quanto previsto dal codice deontologico della nostra categoria. Il regolamento stabilisce che la formazione continua **si configura come un percorso individuale** contenente azioni finalizzate all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo ed in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Per scendere sul piano concreto, di seguito forniamo alcune informazioni che ti possono essere utili alla gestione di questo nuovo impegno.

Cosa costituisce formazione continua?

- Attività di **formazione diretta**: corsi di formazione; seminari di formazione, convegni e/o incontri tecnici.
- Attività di **formazione indiretta**: la docenza, il coordinamento e/o il tutoraggio di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.); l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta; la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli; la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.; la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali; la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività.

Qual è l'**impegno formativo** richiesto ai professionisti iscritti?

L'unità di misura è il CFP (credito formativo professionale). Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno di un arco temporale di 5 anni, pari a **120 CFP**, con un minimo di **15 CFP/anno**. L'iscritto deve almeno acquisire 3 CFP/anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine.

E' verosimile che queste attività coincidano con l'Assemblea annuale del Collegio ed è pertanto indispensabile che sin da quest'anno tu ti senta impegnato a partecipare agli appuntamenti sociali.

L'impegno formativo **può essere interrotto** per esenzione, che può essere concessa nei seguenti casi:

- gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
- grave malattia e/o intervento chirurgico;
- interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.

Per i **nuovi iscritti** all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

Fatta salva l'obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il **non esercizio abituale della professione** viene autorizzata, su segnalazione dell'interessato, la riduzione dei crediti da conseguire che non può comunque in alcun caso essere inferiore a 8CFP/anno.

L'attribuzione dei crediti diventa quindi parte del fascicolo individuale dell'iscritto e viene validata dal Collegio territoriale, il quale trasmetterà periodicamente le informazioni al Consiglio Nazionale per l'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale.